



Equipollenze

titoli di studio conseguiti all'estero da
cittadini italiani e/o cittadini comunitari

- normativa di riferimento





L'equipollenza può essere disposta soltanto nei riguardi di corrispondenti titoli finali di studio stranieri corrispondenti ai diplomi conclusivi italiani del corso di istruzione superiore di secondo grado conseguiti presso :

- licei classici,
- licei scientifici,
- licei ad indirizzo psicopedagogico,
- licei linguistici,
- licei artistici e musicali,
- istituti tecnici,
- istituti professionali
- istituti d'arte.

L'equipollenza con titoli intermedi ha valore solo ai fini della prosecuzione degli studi.

L'equipollenza per titoli finali conseguiti da candidati privatisti potrà essere richiesta quando i titoli siano stati conseguiti alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

Non potrà essere richiesta equipollenza tra titoli inerenti alle arti e professioni ausiliarie sanitarie, per le quali esiste normativa speciale.

Ciascun titolo di studio straniero può essere dichiarato equipollente ad uno solo titolo di studio italiano di istruzione secondaria superiore.

La dichiarazione di equipollenza del diploma di qualifica professionale va rilasciata quando:

- i corsi frequentati dai candidati all'estero hanno contenuti pratici inerenti al tipo di qualifica richiesta
- o quando i medesimi hanno effettivamente maturato esperienze di lavoro in connessione con la qualifica richiesta.

Il Dirigente dell'Ufficio scolastico Territoriale può sottoporre il candidato a delle prove integrative (prove di italiano, di cultura o tecnico/professionale), secondo i programmi e le modalità previste dalla tabella C allegata al D.M. 1/2/1975.. Il Dirigente esprimerà un giudizio o votazione finale, corrispondente a quello attribuito nelle scuole italiane, sulla base di giudizi o votazioni riportati nel titolo straniero.





A CHI INOLTARE LA DOMANDA

- ▶ All'Ufficio scolastico competente per Ambito territoriale della provincia di residenza per:
 - diplomi di licenza media
 - ed eventualmente di licenza elementare
- ▶ Ad un qualsiasi Ufficio scolastico Territoriale a scelta dell'interessato per:
 - diplomi di scuola secondaria superiore e di qualifica professionale
 - a) (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da marca da bollo).

Per il riconoscimento delle lauree conseguite all'estero sono competenti, con proprie modalità, le Università degli Studi.

REQUISITI ESSENZIALI

La dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio stranieri può essere rilasciata nei confronti dei seguenti soggetti:

- cittadini comunitari (appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea),
- cittadini italiani per matrimonio,
- cittadini italiani per naturalizzazione.

Gli interessati devono:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana,
(solo per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea)
- b) essere in possesso della cittadinanza comunitaria,
(ne sono in possesso i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, ai sensi delle modifiche apportate all'art. 379 del d. l.vo n. 297/94 dall'art. 13 della legge 29/2006)
- c) essere di età non inferiore a 18 anni alla data della richiesta del riconoscimento dell'equipollenza.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. **titolo di studio** rilasciato dalla scuola straniera, in originale o in copia autenticata, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana – certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese di provenienza o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del paese dove il documento è stato conseguito, operante in Italia; legalizzazione della firma del Capo d'istituto che ha rilasciato il titolo di studio suddetto, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana operante nel Paese straniero dove il documento è stato conseguito.





2. possedere la **dichiarazione di valore** rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare italiana indicante:
- la posizione giuridica dell'istituto o della scuola frequentata all'estero (se statale, legalmente riconosciuta o privata, con chiara indicazione del gestore della scuola stessa,
 - il valore degli studi compiuti all'estero (durata, ordine e grado degli studi ai quali il titolo si riferisce, secondo l'ordinamento scolastico vigente nel paese in cui è stato conseguito),
 - la validità, ai fini della prosecuzione degli studi, dell'assunzione a posti di lavoro o di impiego,
 - il sistema di valutazione (minima e massima) usato nelle scuole estere dove si sono svolti gli studi.
- **atti e documenti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana** ai fini dell'eventuale esenzione alla prova integrativa d'italiano quali:
- attestazioni di frequenza a corsi con insegnamento della lingua italiana,
 - possesso di un titolo di studio che comprenda l'italiano fra le materie classificate,
 - prestazioni lavorative presso istituzioni o ditte o aziende italiane.

Solo per i cittadini italiani per matrimonio:

- certificato di cittadinanza del Paese straniero di origine rilasciato prima del matrimonio oppure certificato dove risulti la condizione di cittadino straniero precedente al matrimonio rilasciato dall'autorità competente del Paese straniero d'origine o dall'autorità diplomatica o consolare del predetto Paese operante in Italia,
- certificato di matrimonio.

Solo per i cittadini italiani per naturalizzazione:

- decreto di naturalizzazione,

Solo per l'equipollenza con il diploma di scuola secondaria di 2° grado:

- **programma delle materie** rilasciato dalla scuola o dalle competenti autorità educative nazionali o locali straniere tradotto in lingua italiana (come sopra specificato per la traduzione del diploma) o desunto dalle autorità diplomatiche o consolari dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi stati stranieri ,
- **curriculum degli studi redatto** dall'interessato e distinto per anni scolastici indicante:
 - a) le materie studiate per ciascuna classe frequentata con esito positivo,
 - b) l'esito favorevole degli esami finali,
 - c) le eventuali esperienze di lavoro maturate in connessione con il titolo di studio,
 - d) ogni altro titolo o documento (tradotto in italiano) che il richiedente ritenga utile presentare a prova dei dati del curriculum studi.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (artt. 379, 381- 386),
- Legge Comunitaria 2005 - che ha apportato modifiche all'art. 379 ed abrogato l'art. 380 del d. leg. 297/94 ,
- legge 25 gennaio 2006, n. 29 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee" .

~~~~~

**IL DIRIGENTE**

**Franco Calcagno**

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'articolo 3, comma 2 Decreto  
legislativo 39/1993

